



CITTA' DI OTRANTO

**PROGETTO SERVIZI ACCESSORI
GESTIONE PONTILI GALLEGGIANTI
PORTO DI OTRANTO**

PROGETTO

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OTRANTO

Allegato: **B**

Titolo: **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

progettisti: **Settore Urbanistica - Servizio Demanio**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di servizi accessori per la gestione e la manutenzione ordinaria dei pontili e degli spazi a terra rientranti nell'approdo turistico comunale collocato nella baia portuale di Otranto, in adiacenza al Bastione Pelasgi.

L'approdo turistico comunale è stato suddiviso in tre lotti (lotto 1, lotto 2 e lotto 3) al fine di garantire una ottimizzazione dei servizi accessori nel caso di affidamento a più operatori economici.

I principali servizi da affidare per la gestione sono i seguenti:

- assistenza all'ormeggio delle unità da diporto con posto-barca assegnato e/o in transito;
- sistemazione degli ormeggi secondo il piano-ormeggi definitivo consegnato dalla stazione appaltante;
- eventuale spostamento degli anelli per adeguarli al piano ormeggi di cui al punto precedente o per sopraggiunte variazioni previste dalla stazione appaltante;
- sistemazione delle boe previste da normativa per la delimitazione delle aree e loro eventuale spostamento per sopraggiunte variazioni previste dalla stazione appaltante;
- spostamento in mare di imbarcazioni su richiesta della stazione appaltante;
- traghettaggio degli assegnatari dei posti barca e/o dei proprietari delle unità da diporto in transito in caso di situazioni meteo-marine avverse o altri motivi che rendano i pontili non accessibili;
- controllo del rispetto del divieto assoluto di attracco per imbarcazioni di soggetti che non siano titolari di posto barca;
- controllo di eventuali attracchi non autorizzati nello specchio acqueo circostante i pontili galleggianti, segnalazione alle autorità competenti.
- prevenzione e spegnimento di incendi con l'utilizzo di estintori installati dall'Amministrazione;
- segnalazione di guasti agli impianti e alle opere in genere non rientranti negli interventi di manutenzione ordinaria;
- assistenza eccezionale per manifestazioni particolari;
- pulizia dei pontili e delle aree a terra assegnate;
- pulizia e raccolta di eventuali rifiuti presenti nella scogliera di riva dell'area di pertinenza comprese le sacche di assorbimento del moto ondoso e nella scogliera di protezione esterna;
- vigilanza diurna;
- vigilanza notturna nelle giornate di avverse condizioni meteo-marine;
- far rispettare regolamenti e/o altre circolari emanate dal Comune di Otranto e da altri enti competenti;
- tutto quanto altro occorre per mantenere in modo ottimale le strutture e per garantire il loro funzionamento nel modo migliore e in totale sicurezza.

Nel caso di riscontro di imbarcazioni abusive e/o di utilizzo delle imbarcazioni da persone diverse dall'assegnatario e/o richiedente, l'aggiudicatario deve tempestivamente informare l'Ufficio competente con le seguenti modalità:

- individuazione dell'imbarcazione abusiva e del trasgressore;
- immediata comunicazione scritta da trasmettere al Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) indicante il pontile e il numero del posto occupato, la tipologia dell'imbarcazione e/o generalità del trasgressore;
- orario presunto dell'occupazione.

L'Ufficio competente della Stazione Appaltante fornirà alla ditta affidataria, prima dell'inizio del servizio, il registro dei natanti contenente l'elenco e i nominativi degli assegnatari, nonché il piano degli ormeggi, al fine di agevolare le attività di attracco e di controllo.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo del servizio per le prestazioni di cui all'art. 1, per il periodo di mesi 12 decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, è pari a **€ 24.000,00** oltre oneri per la sicurezza e I.V.A. al 22%.

Art. 3 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente capitolato sarà aggiudicato nei modi e nelle forme previste dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il vigente Codice dei contratti pubblici, ricorrendo a procedure di gara interamente gestite con sistemi o piattaforme telematiche di negoziazione.

Art. 4 - ATTREZZATURE MINIME A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a totale carico dell'aggiudicatario:

- almeno una imbarcazione di servizio idonea e a norma di legge, anche con le dovute coperture assicurative, rispondenti alle norme antinfortunistiche necessarie per l'effettuazione di attività di servizio navetta alla boa che dovrà avvenire, sotto la esclusiva responsabilità della ditta, nell'osservanza delle norme in materia di sicurezza della navigazione;
- il carburante necessario per le attività di cui sopra;
- un plesso di ricovero mobile per il personale di vigilanza, con bacheca per affissione avvisi;
- un telefono cellulare per presidio con numero esclusivo.

L'Amministrazione non sarà responsabile in caso di danni o furti totali e/o parziali.

La ditta dovrà curare che le attrezzature siano impiegate nel modo più razionale e tecnicamente adeguato alla natura delle operazioni da eseguire, pertanto è responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle norme di legge, nonché delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

ART.5 – CONSISTENZA DELLE AREE OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEI SERVIZI

I servizi di manutenzione ordinaria oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso indicato, salvo più precise indicazioni che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite dalla stazione appaltante:

- pitturazioni di modesta entità degli elementi in ferro e/o in legno (cancelli, pontili, ecc.);
- riparazioni varie degli elementi di finitura dei pontili e delle aree a terra di pertinenza;
- riparazioni sugli impianti di pertinenza per interventi che non richiedono personale specializzato;
- controllo e verifica puntuale e periodica dei sistemi di collegamento e ancoraggio dei pontili;
- pulizia e lavaggio dei calpestii dei pontili e delle aree a terra con raccolta differenziata di eventualirifiuti presenti;
- pulizia e raccolta di eventuali rifiuti presenti nella scogliera di riva dell'area di pertinenza comprese lesacche di assorbimento del moto ondoso;
- assistenza per l'ormeggio;
- controllo e sistemazione degli ormeggi;
- spostamenti di imbarcazioni ordinate dalla stazione appaltante;
- recupero e riposizionamento delle ancore e delle boe;
- assistenza alle manifestazioni con numero idoneo di personale;
- vigilanza costante per il rispetto del regolamento e antincendi.

ART. 6 – AREA DI STAZIONAMENTO

Il Comune di Otranto assegnerà alla ditta uno spazio a terra in banchina, opportunamente ombreggiato, per lo stazionamento del personale impiegato.

ART. 7 – PERSONALE E CLASUOLA SOCIALE

1. La ditta si impegna a fornire il personale idoneo e in numero sufficiente a garantire il servizio di gestione dei pontili secondo le prescrizioni della stazione appaltante e delle modalità indicate nel successivo art. 8.
2. Tale personale sarà ad esclusivo carico dell'affidatario e non avrà nessun tipo di rapporto con la stazione appaltante che riterrà unico interlocutore e responsabile del servizio il titolare della ditta appaltatrice.
3. Al personale della ditta non è consentito prendere decisioni in merito all'assegnazione dei posti-barca, in quanto i natanti saranno ormeggiati secondo le indicazioni impartite dalla stazione appaltante, non potranno avere discussioni con i fruitori dell'approdo, né assentarsi dal posto di lavoro.
4. Qualora il comportamento del personale sia ritenuto non corretto a insindacabile giudizio della stazione appaltante il titolare della ditta dovrà sostituirlo entro 3 giorni dalla segnalazione da parte della stazione appaltante, pena il recesso dal contratto.

5. La ditta deve segnalare eventuali anomalie rispetto alle assegnazioni dei posti barca comunicate dalla stazione appaltante e si impegna alla vigilanza del rispetto del regolamento stabilito dal Comune di Otranto e a segnalarne le eventuali scorrettezze, senza intraprendere azioni o discussioni personali.
6. I nominativi del personale addetto dovranno essere esposti sui cancelli e in bacheca.
7. Il personale della ditta deve segnalare prontamente al direttore dell'esecuzione del contratto la necessità di manutenzione, controllo e eventuale sostituzione delle componenti dei vari impianti (elettrico, idraulico, di ormeggio, ecc.).
8. Il personale addetto, in quanto incaricato di pubblico servizio, è tenuto a sorvegliare l'area in concessione, in particolare è tenuto a prevenire fenomeni di ormeggio abusivo, e nel caso di accertamento di imbarcazioni abusive e/o di utilizzo delle imbarcazioni da persone diverse dall'assegnatario e/o richiedente, deve tempestivamente informare il direttore dell'esecuzione del contratto.
9. L'appaltatore dovrà operare in accordo con il direttore dell'esecuzione del contratto, garantire il regolare svolgimento del servizio e, in particolare, assicurare, da parte degli addetti, il rispetto delle obbligazioni assunte e la massima riservatezza per ogni aspetto dell'attività; dovranno altresì comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto il proprio recapito telefonico e, in caso di loro impedimento, l'appaltatore è tenuto a darne immediato avviso al direttore dell'esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo ed il recapito telefonico del sostituto.
10. L'appaltatore, previa disposizione del direttore dell'esecuzione del contratto, provvederà alla sostituzione di cime, golfari, grilli, nonché altri elementi accessori dell'attracco, apposizioni di cartelli con relativo montaggio e/ o smontaggio, verniciatura di arredi e/ o delle attrezzature dei pontili, pulizia delle cime di terra.
11. Le ditte partecipanti assumeranno formale impegno con cui, in caso di aggiudicazione, saranno tenute ad assumere prioritariamente lo stesso personale del precedente affidatario o affidatari, qualora la clausola sociale non divenga una vera e propria modalità di organizzazione del servizio. In ogni caso sarà applicato quanto previsto dall'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023.
12. Il personale della ditta è tenuto a un corretto e cortese rapporto con il pubblico, e a fornire tutte le informazioni necessarie per il corretto utilizzo degli pontili.
13. Gli addetti dovranno in particolare vigilare sulla corretta fruizione degli ormeggi comunali.

ART. 8 – ORARIO, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

I summenzionati servizi, dalla data di affidamento, dovranno essere garantiti con le tempistiche e modalità di seguito riportate:

MESI DI GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE:

- dalle ore 07:00 alle ore 22:00 (diurno) minimo 2 persone

MESI DI APRILE – MAGGIO – OTTOBRE:

- dalle ore 08:00 alle ore 22:00 (diurno) minimo 1 persona

MESI DI NOVEMBRE – DICEMBRE – GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO:

- dalle ore 09:00 alle ore 22:00 (diurno) minimo 1 persona

Art. 9 - DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto ha durata di mesi 12 decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio.

Il rapporto negoziale sarà regolarizzato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, e la fase formale di sottoscrizione è subordinata alle prescrizioni dello stesso art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

È esclusa la possibilità del tacito rinnovo del contratto.

E' comunque fatta salva l'applicazione dei commi 10 e 11 dell'art. 120 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 10 CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

La Stazione Appaltante, tramite il DEC (direttore dell'esecuzione del contratto), effettuerà in qualsiasi momento controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui

al presente capitolato e di accertare che l'esecuzione del servizio, in relazione alla qualità del rapporto con il pubblico e all'idoneità e professionalità del personale impiegato, sia svolto con diligenza e professionalità. Per ogni verifica e ispezione il direttore dell'esecuzione del contratto redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per il miglioramento del servizio stesso.

L'Appaltatore che, durante l'esecuzione del servizio, dà motivo a più rilievi per inadempienze e negligenze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida ad adempiere (in caso di inadempienze) e/o a richiami (in caso di negligenze).

Le diffide e/o i richiami di cui al presente articolo sono comminati dalla Stazione Appaltante anche a seguito di segnalazioni pervenute dal DEC.

Per l'ipotesi in cui siano state comminate tre o più diffide o richiami, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dal successivo art. 21.

Art. 11 - FIGURA DI COORDINAMENTO

Alla consegna del servizio la ditta dovrà indicare il nominativo di un responsabile che seguirà direttamente, con continuità, tutti gli aspetti che riguardano:

- la gestione delle attività dettagliate nel presente capitolato;
- l'organizzazione del personale alle dipendenze della ditta;
- gli adempimenti connessi a tutte le attività svolte sia di ordine tecnico che di ordine amministrativo;
- la comunicazione tempestiva al DEC (Direttore Esecutivo Contratto) di tutte le problematiche che si possano verificare nell'esercizio delle attività di cui al presente appalto.

Detta figura dovrà possedere comprovata esperienza nella gestione del personale ed organizzazione del lavoro, oltre alle necessarie conoscenze delle normative sul lavoro.

Art. 12 - VERBALE DI CONSEGNA

Al momento della consegna del servizio e dei documenti alla Ditta appaltatrice dovrà essere redatto apposito verbale che riporterà quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

Tale verbale dovrà essere redatto in duplice copia e firmato dal responsabile incaricato dalla Ditta, dal DEC e dal RUP della stazione Appaltante.

Art. 13 - SPESE E ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a carico dell'aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, i seguenti oneri nessuno escluso o eccettuato:

- tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario al servizio;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, ogni altro onere previsto dalle normative vigenti a carico del datore di lavoro;
- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione delle attrezzature, dei locali e dei mezzi necessari a svolgere i servizi oggetto del contratto di appalto;
- tutte le spese e gli oneri necessari a garantire l'osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro gli incendi, i furti e i danni alle cose e alle persone;
- tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti al contratto;
- il Documento di Valutazione dei Rischi da presentarsi alla Stazione appaltante prima della consegna dei servizi oggetto d'appalto;
- il gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Art. 14 - PAGAMENTI

1. Il corrispettivo per l'esecuzione del servizio sarà corrisposto in rate trimestrali, previa emissione di regolari fatture elettroniche che saranno soggette alla scissione dei pagamenti salvo disposizioni legislative contrarie.
2. Al pagamento si provvederà, entro il termine di 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di registrazione delle fatture previa acquisizione della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) come stabilito dalla normativa vigente in materia.
3. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto soltanto previa verifica della "correttezza contributiva e fiscale" dell'Appaltatore.
4. In caso di D.U.R.C irregolare, i singoli pagamenti rimarranno in sospeso fino ad avvenuto accertamento dell'entità dell'irregolarità contributiva o definizione mediante regolarizzazione del debito stesso. Se tale debito non viene sanato dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante tratterà dal credito medesimo l'importo corrispondente all'adempimento, provvedendo al pagamento direttamente agli Enti Previdenziali e Assicurativi.
5. Con il corrispettivo contrattuale l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretesa nei confronti della Stazione Appaltante per i servizi prestati, senza alcun diritto a diversi o maggiori compensi.

Art. 15 - REVISIONE PREZZI

Si procederà conformemente alle previsioni di cui all'art. 60 del D.lgs. n.36/2023.

Art. 16 - SCIOPERI

Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, l'affidatario è obbligato ad espletare i servizi di cui al presente contratto in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente.

In tale ipotesi i servizi dovranno essere garantiti nei limiti di legge, e secondo disposizioni che potranno essere impartite dal DEC.

Art. 17 – RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE E COSE

1. La Ditta Appaltatrice assume la responsabilità di danni a persone o cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'espletamento del servizio affidatogli e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'impresa è tenuta a stipulare a tale scopo, prima della sottoscrizione del contratto, una assicurazione di responsabilità civile per danni, ossia RCT/RCO, che dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell'espletamento del servizio e sino ad ultimazione dello stesso, con primaria società assicurativa a livello nazionale.
3. Restano ad esclusivo carico dell'appaltatore gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/ o franchigie previste dalla suddetta polizza.
4. L'amministrazione declina ogni responsabilità in caso di infortuni e in casi di danni arrecati, eventualmente, al personale o ai materiali della ditta, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione dei servizi.
5. L'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
6. Le garanzie di cui al presente articolo prestate dalla ditta dovranno coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Art. 18 - CAUZIONE PROVVISORIA

1. Per la partecipazione alla gara il concorrente dovrà costituire, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 36/2023, una garanzia, a corredo dell'offerta, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto come indicato nel bando e disciplinare di gara.
2. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

3. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.
4. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente.
5. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
6. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
7. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
8. Si applicano le eventuali riduzioni di cui al comma 8 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023.
9. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma.
10. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.
11. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all'art. 106 del D.lgs. 36/2023.

Art. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Appaltatore prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 106, comma 8, D.lgs. 36/2023.
2. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8.
3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
4. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
7. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.
8. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
9. La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione definitiva nei seguenti casi:
 - a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore;
 - b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

Qualora, per effetto di quanto sopra detto, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina:

- la decadenza dell'affidamento;
- l'acquisizione da parte della stazione appaltante della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del D.lgs. 36/2016;
- l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto del comma 8, art.117, D.lgs. 36/2023.

Art. 20 - PENALITÀ

1. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, e qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal DEC, rendono passibile la ditta di una penale come di seguito determinata:
 - in presenza di comportamenti scorretti e non adeguati al luogo di lavoro da parte del personale e in presenza di lamentele scritte pervenute dall'utenza, si applicherà una penale di 200,00 euro per ogni mancanza;
 - per la mancata esecuzione delle operazioni e servizi conformemente alle prescrizioni tecniche del capitolato, verrà applicata una penale di 200,00 euro per ogni mancanza;
 - per ogni altra inadempienza che pregiudichi il corretto svolgimento del servizio, verrà applicata una penale di 200,00 euro per ogni disservizio.
2. La penale viene inflitta con lettera motivata previa comunicazione alla ditta dei rilievi, con invito a produrre controdeduzioni entro 5 giorni.
3. L'ammontare della penalità è dedotto compensando con il credito della ditta nei confronti del Comune, e attingendo dalla cauzione depositata dalla ditta aggiudicataria quando non sia sufficiente.
4. L'applicazione di una penale per ritardata esecuzione di una prestazione non esime la ditta appaltatrice dall'obbligo di rendere la prestazione stessa con le modalità previste dal presente capitolato e dagli ordini di servizio impartiti dal DEC.
5. Saranno sottoposte a penali le seguenti inadempienze:
 - a) € 100,00 per la mancanza del personale previsto per unità;
 - b) € 50,00 per ogni barca attraccata senza autorizzazione;
 - c) € 100,00 per la mancata vigilanza sul regolamento;
 - d) € 100,00 per comportamento non decoroso con i fruitori dell'approdo;
 - e) € 100,00 per mancata pulizia;
 - f) € 50,00 per mancata o ritardata prestazione richiesta.

6. Il limite di penalità cumulabili per anno solare è stabilita nel numero massimo di 3; superata tale soglia, il presente contratto si intende automaticamente risolto, salvo diversa decisione che sarà comunicata per iscritto dalla stazione appaltante.

Art. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferma restando l'applicazione delle suddette penali, l'Amministrazione Comunale potrà disporre la risoluzione del contratto nei casi di cui all'art. 122 del D.lgs. 36/2023 con le conseguenze ivi previste. Costituiscono grave inadempimento ai sensi del predetto art. 122, con reintegrazione della cauzione a seguito dei prelievi fatti dal Comune, in applicazione dell'art. 19 del presente capitolato;

- sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte dell'aggiudicatario dei servizi di cui al presente capitolato;
- impiego di personale in numero inferiore a quello previsto contrattualmente e non sufficiente a garantire il livello di efficienza dei servizi;
- dopo tre ripetute violazioni degli ordini scritti impartiti dal DEC.

La risoluzione motivata del contratto viene comunicata alla ditta con lettera da notificarsi in via amministrativa presso il domicilio eletto.

In conseguenza di questo provvedimento è incamerata la cauzione, fatta salva sempre l'azione per i danni derivati al Comune dalla anticipata risoluzione del contratto. Nel caso di recesso si applica l'art 123 D. lgs. 36/2023.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del medesimo D.Lgs. o di recesso dal contratto, si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 22 – RECESSO

La stazione appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, in ogni momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati (purché correttamente eseguiti) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del C.C.

Art. 23 - SUBAPPALTO

È fatto divieto all'Appaltatore, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto e/o dei crediti derivanti dal contratto stesso, nonché il subappalto, anche parziale, dei servizi affidati.

Art. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto del presente servizio, il Foro competente è quello di Lecce.

Art. 25 - NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in materia che si applicano per il servizio in oggetto, in particolare al D.lgs. 36/2023 relativamente all'esecuzione del contratto nonché al bando di gara.

Art. 26 - DANNI

L'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificano durante il corso dell'appalto. La ditta è comunque tenuta a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni.

Art. 27 - ORDINE DA TENERE NELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario ha ampia facoltà di organizzare i servizi e le attività di cui al presente appalto nel modo più opportuno, nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato e delle prescrizioni imposte dalla stazione appaltante.

Art. 28 - OBBLIGHI DELL' APPALTATORE

Oltre a tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, l'aggiudicatario riconosce di essere a conoscenza di ogni parte del presente capitolato e di ogni altro documento in esso citato o allegato, e si obbliga ad osservarli scrupolosamente.

Dichiara inoltre di conoscere i luoghi dove dovranno essere eseguiti i servizi e le attività e di avere considerato tutte le circostanze o condizioni generali o particolari di intervento e di ogni altro fattore, ambientale, meteorologico od altro, che avrebbe potuto influire sulla determinazione dei prezzi, ivi compreso l'eventuale parzialità dell'intervento o la concomitanza di opere con la continuità di servizio o esercizio di zone su cui si interverrà.

L'Appaltatore ha l'obbligo del rispetto delle normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dovrà, all'atto della consegna dei servizi, dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in regola con tale normativa.

Art. 29 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente procedura è il Comune di Otranto.

I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione alla presente procedura, nel rispetto degli obblighi di legge e per l'esecuzione delle finalità istituzionali.

In particolare i dati trasmessi saranno valutati ai fini dell'ammissibilità della domanda presentata e della verifica dei requisiti; al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio del Comune (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia.

Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda.

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo: privacy@liquidlaw.it.

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa allegata, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

ART. 30 – ESTENSIONE CODICE DI COMPORTAMENTO

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidatario sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. n. 62/2013.

La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della natura o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

ART. 31 – CLAUSOLE VESSATORIE

Le eventuali clausole vessatorie saranno oggetto di apposita approvazione in forma specifica in fase di firma del contratto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C.

ART. 32 – NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto si rimanda al D.lgs. n. 36/2023.

ART. 33 – AVVERTENZE

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
2. La Stazione Appaltante ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
3. La Stazione Appaltante ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
4. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare o di annullare in qualsiasi tempo la presente procedura di gara, senza che il concorrente possa accampare pretesa alcuna.